




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 1183

Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico

*(Conversione in legge, con modificazioni, del DL 57/2023)*

**Articolo aggiuntivo 3.028 del Governo**

N. 82 – 11 luglio 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1183

Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico

*(Conversione in legge del DL 57-2023)*

**Articolo aggiuntivo 3.028 del Governo**

N. 82 – 11 luglio 2023

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ARTICOLO 3-BIS, COMMII 1-3 .....</b>	<b>- 3 -</b>
RIDETERMINAZIONE DEI BONUS SOCIALI ELETTRICO E GAS E ANNULLAMENTO DEGLI ONERI DI SISTEMA GAS.....	- 3 -
<b>ARTICOLO 3-BIS, COMMII 4-6 .....</b>	<b>- 6 -</b>
RIDUZIONE ALIQUOTA IVA GAS METANO .....	- 6 -



## PREMESSA

È stato presentato, presso le Commissioni I e V riunite in sede referente, l'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, riproduttivo dell'articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023; l'emendamento ha dunque l'effetto di far "confluire" l'articolo 1 del DL n. 79 del 2023 nel corpo del DL n. 57 del 2023. Conseguentemente viene inserito il comma 1-*bis* all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che sopprime il predetto articolo 1, confluito, e prevede che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo ora soppresso.

L'articolo aggiuntivo è corredato di relazione tecnica, che afferma che esso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli descritti nella relazione tecnica riferita al DL n. 79/2023.

Nella presente Nota, dunque, ai fini della verifica delle quantificazioni, si farà riferimento alla relazione tecnica e al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferiti al testo iniziale del DL n. 79/2023 (AC 1268).

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### **ARTICOLO 3-*bis*, commi 1-3**

#### **Rideterminazione dei bonus sociali elettrico e gas e annullamento degli oneri di sistema gas**

**Le norme** riproducono i commi da 1 a 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023, facendole confluire nel testo del decreto-legge n. 57 del 2023.

Esse dispongono, per il terzo trimestre 2023, due misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. La prima (comma 1) prevede la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (bonus sociale elettrico) e della compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati (bonus sociale gas), nel limite di 110 milioni di euro per il 2023. La seconda (comma 2) dispone l'annullamento degli oneri generali di sistema per il settore del gas, in continuità con quanto previsto per i mesi scorsi dal D.L. n. 34/2023, valutando l'onere che ne deriva in 175 milioni di euro per l'anno 2023.

Agli oneri derivanti dalle suddette misure determinati in complessivi 285 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse disponibili relative all'anno 2023 sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) derivanti da stanziamenti per il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas.

A tal proposito, si segnala che l'Arera, nella [Relazione 243/2023/I/COM ARERA](#) del 31 maggio 2023 - trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) – contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, "se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN [Prezzo Unico dell'energia] e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziare per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI [*ossia le componenti di compensazione integrativa*] di entrambi i settori per tutto il 2023".

Come evidenziato nella Relazione, "rispetto alle previsioni effettuate al momento in cui è stata effettuata la stima per lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023, si è verificato un significativo miglioramento dei prezzi attesi per il I trimestre 2023 sulla base dei *forward* disponibili al momento dell'adozione della delibera 735/2022/R/com (di aggiornamento degli oneri generali di sistema per il I trimestre 2023). Ciò ha comportato che lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023 per il rafforzamento del bonus sociale nel I trimestre 2023 è risultato significativamente più elevato degli importi effettivamente necessari. Ciò si è manifestato soprattutto in relazione al settore gas, con un surplus di circa 1,2 miliardi di euro, mentre per il settore elettrico tale surplus era di soli 80 milioni di euro. Per lo stesso motivo, si sono registrati, in misura minore, scostamenti tra quanto stanziato e quanto risulta effettivamente necessario anche per le componenti ASOS<sup>1</sup> e ARIM<sup>2</sup> e per gli oneri generali gas. In occasione dell'aggiornamento tariffario del II trimestre 2023 (D.L. n. 34/2023 e Delibera 134/2023, ndr) si è già tenuto conto di tali avanzi/disavanzi, nonché di quelli registrati per gli anni 2021 e 2022. In particolare, l'avanzo sulla partita CCI è stato utilizzato per finanziare le CCI del II trimestre 2023, nonché il bonus base del medesimo trimestre (in quest'ultimo caso, l'elemento ASRIM è stato riattivato ad un livello inferiore a quello del fabbisogno), senza ulteriori stanziamenti da parte del Bilancio dello Stato".

La suddetta autorità ha poi dato attuazione alle norme in commento con [Deliberazione ARERA, 297/2023/R/COM](#). Nel provvedimento si dà conto del fatto che il D.L. n. 79/2023 dispone un utilizzo diverso da quello prospettato. Infatti, il decreto prevede, a valere sulle risorse disponibili a bilancio di CSEA, anziché l'annullamento degli oneri generali di sistema gas e il rifinanziamento delle CCI per tutto il 2023, le medesime misure con riferimento al III trimestre, e anche – per il medesimo trimestre – la riduzione dell'IVA sulla somministrazione di gas metano e sulla fornitura di servizi di teleriscaldamento (si veda la scheda relativa all'articolo 3-*bis*, commi da 4 a 6, di seguito).

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

---

<sup>1</sup> Dal 1° gennaio 2018 l'ASOS è la componente della spesa per oneri di sistema destinata a coprire gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2018 l'ARIM è la componente della spesa per oneri di sistema destinata a: incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili; messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale; agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario; sostegno alla ricerca di sistema; bonus elettrico (quota che ai clienti cui è stato riconosciuto il *bonus* viene compensata tramite il bonus medesimo); integrazioni delle imprese elettriche minori e promozione dell'efficienza energetica.

**La relazione tecnica** afferma che il comma 1 estende al terzo trimestre 2023 le disposizioni di rafforzamento del bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico. Considerata la soglia ISEE di 15.000 euro fissata all'articolo 1, comma 17, della legge n. 197/2022, la riduzione del bonus sociale per i clienti con ISEE tra 12 mila e 15 mila euro applicata in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, della medesima legge, il finanziamento delle componenti di compensazione integrativa (CCI) dei bonus sociali per elettricità e gas comporta un onere, per il III trimestre 2023, stimato in circa 110 milioni di euro.

Il prezzo dell'energia elettrica assunto come riferimento (previsione di prezzo per il cliente domestico tipo 3 kW, 2700 kWh/anno, assunta al 22 giugno) è di 24 c€/kWh nel III trimestre 2023. La spesa unitaria del cliente di riferimento con bonus "rafforzato" è di 14 c€/kWh. Il bonus base per il cliente domestico tipo elettrico è di 149,65 €/anno, che corrisponde per un trimestre a 37,41 €/trim. Secondo il metodo descritto nella relazione tecnica alla delibera 735/2022, la compensazione integrativa (CCI) risulta di 23,92€. La platea di beneficiari stimata è di 3,07 milioni di beneficiari nelle classi A, B, C + 1,34 milioni di beneficiari in classe D (ovvero con ISEE superiore a 9.530 € - riferimento delibera ARERA 13/2023). Sono inclusi i clienti di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 34/2023, la cui fascia di agevolazione è stata portata da 20 mila a 30 mila euro per l'anno 2023.

Il prezzo medio del gas assunto come riferimento (previsione di prezzo per il cliente domestico gas con 1.400 Smc/anno assunta al 22 giugno) è di 95,70 c€/Smc nel III trimestre 2023. La spesa unitaria del cliente di riferimento con bonus "rafforzato" è di 73c€/Smc. Il bonus base per il cliente domestico tipo gas è di 109,50€/anno, che corrisponde a 27,38€/trim. Tale ammontare, ripartito sui ridotti volumi di gas consumati nel corso del III trimestre (in cui gli impianti di riscaldamento risultano spenti in tutta Italia) consente di coprire la differenza di prezzo sopra menzionata tra il prezzo medio e il prezzo di riferimento con bonus rafforzato per tutte le situazioni in cui il bonus è erogato per servizi di riscaldamento; l'erogazione di CCI rimane, invece, necessaria per quei clienti che ottengono il bonus per i soli fini di cottura e produzione di acqua calda sanitaria. La platea di beneficiari stimata è di 1,95 M di beneficiari nelle classi A, B, C + 0,87 M di beneficiari in classe D, di cui circa il 42% sono clienti con uso del gas solo per fini di cottura e produzione di acqua sanitaria.

La relazione tecnica sottolinea poi che il comma 2 prevede, anche per il terzo trimestre 2023, l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore gas. Le componenti sono applicate agli utenti connessi alle reti di distribuzione o agli utenti finali direttamente connessi alla rete di trasporto. La quota parte attribuibile al terzo trimestre 2023 (sulla base della stima dei consumi previsti per il medesimo trimestre), tenendo conto anche dell'avanzo/disavanzo registrato fino al 2022 (cfr Relazione di Arera 243/2023/I/com), è pari a 175 milioni di euro. Tale stima di fatto coincide con quella degli



oneri per l'efficienza energetica del settore gas (per 180 milioni, componente R/REt), mentre per gli altri oneri l'avanzo/disavanzo complessivo fino al II trimestre 2023 risulta negativo (vale a dire che le risorse stanziare sono risultate superiori al fabbisogno) (-5 milioni di euro).

La relazione tecnica prosegue segnalando che l'onere derivante dalle misure di cui sopra è compatibile con le disponibilità residue degli stanziamenti autorizzate con la legge di bilancio per il 2023, in particolare per la finalità del rafforzamento del bonus sociale; ciò alla luce della circostanza che le stime per la legge di bilancio 2023 erano state effettuate in un contesto di prezzi più elevati di quelli che è stato possibile apprezzare negli ultimi giorni del 2022, quando è stata adottata la deliberazione Arera 735/2022 e che fino a novembre 2022 sono stati resi disponibili dal Sistema informativo integrato i dati di consumo annuo dei titolari del bonus, che sono stati pubblicati nel documento per la consultazione Arera 646/2022 e che sono stati utilizzati per la revisione dei consumi di riferimento dei diversi profili di riferimento dei titolari di bonus gas.

**In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che le norme prevedono, per il III trimestre 2023, la rideterminazione dei bonus sociali elettrico e gas, nel limite di 110 milioni di euro e l'annullamento degli oneri generali di sistema per il settore del gas, con oneri valutati in 175 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili relative all'anno 2023 sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) derivanti da stanziamenti per il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas. Posto che detta disponibilità risulta accertata dall'Arera (Relazione 243/2023/I/COM ARERA) e che la medesima autorità ha dato attuazione alle norme in commento con deliberazione ARERA, 297/2023/R/COM, preso atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

#### **ARTICOLO 3-bis, commi 4-6**

##### **Riduzione aliquota IVA gas metano**

**Le norme** riproducono i commi da 4 a 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023, facendole confluire nel testo del decreto-legge n. 57 del 2023.

Esse prorogano la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Agli oneri, valutati in 473,87 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del successivo comma 6 (comma 4).

In proposito si ricorda che, per il 2023, la predetta riduzione è già stata prevista, per i mesi da gennaio a marzo, dal comma 13 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, con oneri valutati in 833,6 milioni per il 2023 e, per i mesi di aprile, maggio e giugno, dall'articolo 2, comma 1 del DL n. 34/2023, con oneri valutati in 524,3 milioni di euro per il 2023.

La riduzione peraltro era già stata applicata, con successive proroghe, per tutto il 2022. In particolare, l'articolo 1-*quater* del DL 50/2022 ha disposto la riduzione per il terzo trimestre del 2022 (mesi luglio-settembre) con effetti di minor gettito valutati in 480,98 milioni di euro nel 2022.

La medesima riduzione è prevista anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Agli oneri, valutati in 15,44 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del successivo comma 6 (comma 5).

In proposito si ricorda che, per il 2023, la predetta riduzione è già stata prevista, per i mesi da gennaio a marzo, dal comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, con oneri valutati in 7,5 milioni per il 2023 e, per i mesi di aprile, maggio e giugno, dall'articolo 2, comma 2, del DL n. 34/2023, con oneri valutati in 15,4 milioni di euro per il 2023.

Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, valutati in 489,31 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 luglio 2023 a valere sul conto di gestione relativo ai bonus sociali gas (comma 6).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
<b>Minori entrate tributarie</b>												
Riduzione al 5% dell'aliquota IVA sul gas metano nel III trimestre 2023 (minor gettito associato agli usi civili e industriali) (comma 4)	473,9				473,9				473,9			
Riduzione al 5% dell'aliquota IVA sul gas metano nel III trimestre 2023 (comma 5)	15,4				15,4				15,4			
<b>Maggiori entrate extratributarie</b>												
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) (comma 6)	489,3											
<b>Minori spese correnti</b>												
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) (comma 6)					489,3				489,3			

**La relazione tecnica**, con riferimento al comma 4, afferma che, per quanto riguarda gli usi civili, per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, si utilizzano i dati sulla spesa dei consumi delle famiglie del 2021 (fonte Istat), aggiornati mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici. Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi e tenendo conto che il terzo trimestre incide per circa il 17,93% sul totale annuo in termini di consumi (quota stimata sulla spesa dei consumi 2022, ultimi dati disponibili), si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (419,21 milioni di euro). Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, si incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a 440,17 milioni di euro nel terzo trimestre 2023.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA per gli usi industriali, sono stati utilizzati i consumi derivanti dai dati Dogane 2021. A tali consumi è stato applicato un prezzo medio stimato per il 2022, inoltre si è tenuto conto che il peso del III trimestre sia pari al 25% dell'intero anno. Applicando una variazione di 17 punti percentuali alla spesa del trimestre e tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l'IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l'IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull'intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in 33,70 milioni di euro.

La variazione di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta pertanto stimata in 473,87 milioni di euro nel 2023.

Con riferimento al comma 5, proroga della riduzione dell'aliquota IVA applicabile per le forniture di servizi di teleriscaldamento, in relazione al terzo trimestre 2023, la RT afferma che ai fini della stima della misura, si utilizza il dato, di fonte GSE, dell'energia termica erogata in Italia tramite reti di teleriscaldamento per riscaldamento e fornitura di acqua calda igienico sanitaria, nell'anno 2021. Tale energia termica risulta pari a 10 TWh, di cui 6,5 TWh erogati a uso residenziale e il rimanente a uso terziario e industriale.

L'applicazione dell'IVA al servizio di teleriscaldamento ad uso residenziale è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% alle forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili oppure da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria del 22%. Si assume il prezzo medio dell'energia termica erogata tramite reti di teleriscaldamento pari a 191€/MWh. Tale prezzo è stato individuato da ARERA nella

Delibera 547/2022/R/tlr "Indagine conoscitiva in materia di prezzi e di costi del servizio di teleriscaldamento". Inoltre, si ipotizza che l'energia termica fornita alle utenze residenziali assoggettabili all'aliquota del 10% ammonti a 4,68 TWh, mentre i restanti 1,82 TWh sono riferiti ad utenze assoggettabili all'aliquota del 22%. Con buona approssimazione, in modo prudentiale, si può affermare che nel terzo trimestre 2023 vengano consumati 0,7 TWh per uso domestico su 6,5 TWh e che, pertanto, 0,504 TWh siano attualmente sottoposti ad IVA con aliquota pari al 10% e 0,196 TWh siano sottoposti ad IVA con l'aliquota del 22%. Si ottiene un gettito IVA attuale pari a:

$0,504 * 1.000.000 * 191 * 0,10 + 0,196 * 1.000.000 * 191 * 0,22 = 17.862.320$  euro.

Il gettito IVA determinato dall'applicazione della misura di cui trattasi è pari a:

$0,7 * 1.000.000 * 191 * 0,05 = 6.685.000$  euro. Pertanto, il minor gettito connesso alla misura è pari alla differenza tra i due valori e quindi pari a 11,18 milioni di euro nel 2023.

Inoltre, il medesimo comma 5 prevede la proroga della riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di "Contratti servizio energia". In proposito, la RT afferma che, ai fini della stima degli effetti finanziari, dalla Relazione sulla situazione energetica nazionale nel 2020 del MITE risulta che il consumo di energia prodotta con gas naturale delle famiglie per l'anno 2020 è pari a 15.209.000 tep. Si trasforma, tramite il fattore di conversione, pari a 882 mc/tep, tale consumo di energia nel quantitativo di gas naturale impiegato, che risulta pari a 13.414.338.000 mc. Moltiplicando tale quantitativo per il prezzo unitario, che si stima pari a 0,835182 €/mc, si ricava una spesa per le famiglie pari a 11.200 milioni di euro. Al fine di considerare anche l'ammontare dei consumi di gas naturale degli altri soggetti che non possono detrarre l'IVA, in assenza di dati puntuali, si è maggiorato del 5% l'importo della spesa delle famiglie. La spesa maggiorata risulta pari a 11.760 milioni di euro. Stimando che l'1,3% di tale spesa sia attribuibile al gas naturale impiegato per la produzione di energia termica con impianti sulla base di "contratti servizio energia", la relativa spesa risulta pari a 152,88 milioni di euro. Ripartendo tale spesa sui trimestri e in base alla stagionalità e depurandola dell'IVA, a seguito della diminuzione dell'aliquota IVA dal 22% al 5%, per il periodo luglio-settembre 2023, si stimano, prudentialmente, effetti finanziari negativi, per l'anno 2023, di 4,26 milioni di euro.

Con riferimento al comma 6, relativo alla copertura degli oneri derivanti dai commi 4 e 5, valutati in 489,31 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 luglio 2023 a valere sul conto di gestione relativo ai bonus sociali gas, la RT afferma che tale onere è compatibile con le disponibilità residue degli stanziamenti autorizzati con la legge di bilancio per il 2023, in particolare per la finalità del rafforzamento del bonus sociale. Ciò alla luce della circostanza che le stime per la legge di bilancio 2023 erano state effettuate in un contesto di prezzi più elevati di

quelli che è stato possibile apprezzare negli ultimi giorni del 2022, quando è stata adottata la deliberazione ARERA 735/2022 e che a fine novembre 2022 sono stati resi disponibili dal Sistema informativo integrato i dati di consumo annuo dei titolari di bonus, che sono stati pubblicati nel documento per la consultazione ARERA 646/2022 e che sono stati utilizzati per la revisione dei consumi di riferimento dei diversi profili di riferimento dei titolari di bonus gas.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le disposizioni prorogano (per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023) la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA sul metano per usi civili e industriali e l'applicazione della medesima riduzione anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento, valutando i relativi oneri in 489,31 milioni di euro per il 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

In proposito con riferimento alla quantificazione effettuata relativamente alla riduzione dell'aliquota IVA sul gas metano nel III trimestre 2023 (usi civili e industriali), si evidenzia che la stima appare coerente ed in linea, con riferimento sia ai dati che alle ipotesi utilizzate, con quella effettuata dalla relazione tecnica riferita all'articolo 1-*quater* del DL n. 50 del 2022, che ha previsto la medesima riduzione con riferimento al corrispondente III trimestre 2022. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Analogamente, si rileva che la quantificazione relativa alla riduzione al 5% dell'aliquota IVA sul gas metano nel III trimestre 2023 (minor gettito associato alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano nell'ambito di un "Contratto servizio energia") risulta verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi posti alla base della relazione tecnica nonché coerente con quella effettuata in occasione dell'ultima proroga disposta (articolo 2, comma 2, del DL n. 34 del 2023). Non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Infine, si rileva che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 luglio 2023 a valere sul conto di gestione relativo ai bonus sociali gas che, sulla base di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, appaiono congrue rispetto

alle finalità della disposizione, e risultano effettivamente disponibili. In proposito, non si formulano quindi osservazioni.